

# -TIPOLOGIE DI SEPOLTURA -

## INUMAZIONE | TUMULAZIONE | CREMAZIONE

I defunti possono essere inumate nella nuda terra, o tumulate in loculi, tombe o cappelle, oppure cremate.

L'inumazione, la tumulazione e la cremazione sono regolate da norme specifiche tecnosanitarie per la salvaguardia dell'igiene pubblica e della contaminazione ambientale.

### — L'INUMAZIONE —

Avviene quando un defunto viene posto nella terra, finalizzata a rendere più rapida e possibile la trasformazione delle materie organiche in sali minerali.

Per facilitarne il processo la salma viene posta in una bara di legno leggero escludendo lo zinco.

Qualora si tratti di feretro proveniente dall'estero o da altro comune per il quale sussiste l'obbligo della duplice cassale, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica di tagli di opportune dimensioni asportando temporaneamente il coperchio della cassa di legno. Tale accorgimento è inteso a facilitare il processo di mineralizzazione che avviene normalmente nell'arco di dieci anni.

L'inumazione dei cadaveri è prevista in aree a tale scopo obbligatoriamente predisposte nei cimiteri comunali.

Il sistema di sepoltura ad inumazione NON è attualmente previsto nel cimitero di Assemini

### — LA TUMULAZIONE —

La tumulazione del feretro in loculo, in tomba o in cappella privata, è finalizzata a conservare più a lungo le spoglie mortali e la sepoltura stessa.

A tale scopo la salma deve essere racchiusa in una duplice cassa: una di legno e l'altra di metallo ed ermeticamente sigillata.

Il periodo di conservazione in un loculo, in una tomba o in una cappella varia a seconda del tipo di concessione ottenuta dal Comune, La concessione in uso dei loculi e delle altre sepolture private è a pagamento secondo una tariffa fissata dall'autorità comunale, così pure il periodo di concessione.

La tumulazione avviene a cura del Comune ed è soggetta al pagamento di apposita tariffa.

Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro ed in relazione allo spazio disponibile, possono essere collocati una o più cassette di resti ossei e/o urne cinerarie. Nelle nicchie ossario e cinerarie in relazione allo spazio disponibile, possono essere accolte una o più cassette di resti ossei e/o urne cinerarie.

## — LA CREMAZIONE —

La cremazione di un cadavere prevede l'incenerimento del cadavere per mezzo di combustione in apposito forno crematorio e deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale ponendo nel crematorio l'intero feretro.

Le ceneri derivanti dalla cremazione devono essere raccolte in apposita urna cineraria sigillata portante all'esterno il nome e cognome del defunto.

La cremazione deve essere autorizzata dal sindaco sulla base della volontà testamentaria, in mancanza di disposizioni testamentarie la volontà deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato dal c.c. Per coloro i quali al momento della morte, risultino iscritti a società di cremazione, è sufficiente la dichiarazione in carta libera scritta e datata sottoscritta dall'associato di proprio pugno dalla quale risulti chiaramente la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente della società di cremazione.

La legge n.130 del 30/03/2001 (Disposizioni in materia di Cremazione e Disposizione delle Ceneri) prevede la dispersione delle ceneri in luoghi privati, lontani dai centri abitati, nei tratti di mare, di laghi o di fiumi liberi da natanti e manufatti o comunque la tumulazione, l'interramento, l'affidamento ai familiari.

La cremazione è un servizio pubblico a pagamento secondo le tariffe che sono stabilite dallo Stato.